

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO ex art. 100 c.p.a.

Per: La Sig.ra Alessia Gagliardi (GGLSS71E46L182G), nata il 06/05/1971 a Tivoli (RM), residente a Tivoli, in Via Valeria, 70, elettivamente domiciliata a Roma, Via Tuscolana n. 1020 pal. 107/e, presso lo studio dell'Avv. Letizia Quintiliani (QNLTZ74M56H501G) (Pec: letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org; Tel/fax 0685302349, cell. 3294749623), che la rappresenta e difenda giusta procura in calce al presente atto

(Ricorrente)

Contro: La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cf. 80188230587), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 in Roma

Contro: La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cf. 80188230587), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 116, in Roma

Contro: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.f. 80054330586), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Via Venti Settembre, 97, in Roma

Contro: Il Ministero dell'Interno (Cf. 80202230589), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Piazza del Viminale, 1, in Roma

Contro: Il Ministero della Cultura (C.f. 97904380587), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Via del Collegio Romano, 27, in Roma

Nonché contro: L'Avvocatura Generale dello Stato (C.f. 87717186175), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Via dei Portoghesi, 12, in Roma

E Contro: La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Viale Marx, 15, in Roma;

E Contro: Formez PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Viale Marx, 15, a Roma

(Resistenti)

In persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, 12, elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi, 12, in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (C.f. 80224030527), in persona dell’Avvocato Generale, che li rappresenta e difende come per legge, con sede a Roma, in Via dei Portoghesi, 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

PER LA RIFORMA

Della sentenza n. 8180/2023 (Reg. Prov. Coll.), emessa dal Tar del Lazio, Sez. IV a definizione del giudizio introdotto con ricorso n. 6359/2023 (Reg. Ric.), all’esito dell’udienza del 10/05/2023, depositata il 11/05/2023, non notificata

Nel giudizio di annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente

della Graduatoria finale del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31/12/2021), pubblicata sul sito web della Commissione Ripam in data 22/02/2023, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, unitamente a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare ma non esclusivo riferimento alla graduatoria provvisoria del concorso, a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio.

ELEMENTI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- La Sig.ra Alessia Gagliardi è in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado (Ragioniere) e della laurea di primo livello in Infermieristica ex DM 509/99, con abilitazione all'esercizio della professione, attualmente collocata con contratto a tempo determinato con le mansioni di infermiera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; giusta sentenza n. 1329/08, passata in giudicato, emessa dal Tribunale Civile di Tivoli a definizione della causa R.g. 1681/2005, la Sig.ra Alessia Gagliardi è stata accertata e dichiarata invalida civile nella misura del 55% e quindi avente diritto all'applicazione della riserva di cui alla Legge 12/03/199 n. 68 avente ad oggetto le categorie protette; entrambi i predetti titoli sono stati conseguiti dalla ricorrente in data ampiamente anteriore al termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso in epigrafe, stabilito dall'art. 4 del Bando alla data del 07/02/2022 (Cfr. Doc. 1,2,3)
- La Sig.ra Alessia Gagliardi ha debitamente compilato telematicamente ed inviato la domanda di ammissione tramite il Portale Step One 2019, seguendo pedissequamente le indicazioni del Bando; i predetti titoli sono stati puntualmente dichiarati in via generale ma non singolarmente specificati in sede di compilazione della domanda di ammissione al concorso, nella quale la ricorrente ha anche dichiarato di versare nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, disciplinata all'art. 8 del Bando; nello specifico, infatti, come si evince dall'esame della domanda di ammissione compilata telematicamente ed allegata in atti, a pag. 2 della relativa schermata la Sig.ra Alessia Gagliardi dichiara di "trovarsi nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui alla legge 12/03/1999 n. 68 (SI)", ma in seguito, a pag. 3, omette di specificare il titolo di preferenza ai sensi dell'art. 8 del bando, nonché il titolo accademico relativo alla laurea triennale posseduta (Cfr. Doc. 4); tuttavia, dall'anagrafica utente del Portale Step One 2019 relativo all'area riservata del candidato risulta che la ricorrente è in possesso della laurea triennale (Cfr. Doc. 5);
- La Sig.ra Alessia Gagliardi ha superato con il punteggio di 22 la prova selettiva scritta, profilo codice AMM, del predetto concorso, effettuata il 06/07/2022 e consistente in un questionario di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. (Doc. 6)
- In seguito, al precipuo fine di sanare il mero errore di compilazione della domanda di

ammissione, di cui la ricorrente ha avuto contezza solo dopo la prova selettiva scritta, la Sig.ra Alessia Gagliardi ha contattato in data 26/07/2022 e 29/07/2022 via mail due dirigenti Formez (i Sig.ri D. Piron e E. Rotondi), di cui in particolare il funzionario preposto all'archiviazione telematica della documentazione inviata dai candidati del concorso, esponendo di aver erroneamente omissso di specificare nella domanda il titolo accademico posseduto e la riserva di cui all'art. 8 del bando e richiedendo specifiche informazioni in ordine alle modalità di integrazione dei predetti titoli (Cfr. Doc. 7, Doc.8); non avendo ricevuto risposta alcuna, la medesima si è personalmente recata presso la sede Formez per ottenere delucidazioni sulla questione, ma senza alcun esito; infine, in data 2/08/2022, la medesima ha inviato un'ulteriore comunicazione ai predetti funzionari, rimasta però priva di riscontro (Cfr. Doc. 9);

- Contestualmente, con reiterate comunicazioni via pec all'indirizzo protocollo@pec.formez.it, rispettivamente in data 18/07/2022 e 02/08/2022, la Sig.ra Alessia Gagliardi ha ulteriormente segnalato alla commissione valutatrice di aver erroneamente mancato di specificare in sede di compilazione della domanda di ammissione, il titolo accademico ed i titoli che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 09/0571984 n. 487 e succ. mod ed integr. e dell'art. 8 del bando, danno luogo a preferenza a parità di merito, e nelle medesime comunicazioni via pec ha effettuato l'integrazione della documentazione attestante i titoli medesimi, allegando specificamente il certificato attestante il conseguimento della predetta laurea triennale e la sentenza giudiziale attestante il diritto alla riserva di cui all'art. 8 del bando (Cfr. Doc. 10, Doc. 11); nonostante le reiterate comunicazioni, la Commissione non ha fornito nessun riscontro specifico alle puntualizzazioni della ricorrente, né tanto meno all'integrazione documentale dei titoli dalla medesima effettuata a mezzo pec;
- In data 31/10/2022, la commissione valutatrice ha diramato presso la piattaforma Step One 2019 un avviso - scaricabile e visualizzabile solo dai candidati che avevano superato la prova scritta ed indicato nella domanda di ammissione di essere in possesso di titoli -, con cui si invitava i candidati predetti ad integrare la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati, entro il 14/11/2022 con modalità telematica a mezzo della stessa piattaforma (Cfr. Doc. 12); la Sig.ra Alessia Gagliardi perveniva a conoscenza del predetto avviso solo casualmente, in quanto, del tutto inspiegabilmente, pur avendo la medesima comunque indicato nella domanda di versare nella condizione di applicazione della riserva di cui alla legge

12/03/1999 n. 68, non le veniva consentito in via autonoma di scaricare e visualizzare l'avviso tramite la propria area riservata della piattaforma Step One 2019, né tanto meno di attivare la procedura guidata, appositamente predisposta per l'integrazione telematica della documentazione attestante i titoli dichiarati; nonostante ciò, e pur avendo in precedenza (18/07/2022 e 02/08/2022) comunque inviato via pec all'indirizzo ufficiale della Formez la propria documentazione attestante il possesso dei titoli, con ulteriore missiva via pec del 17/11/2022 la Sig.ra Alessia Gagliardi trasmetteva nuovamente a Formez la documentazione attestante il possesso dei titoli predetti, ma senza ricevere riscontro alcuno;

- Nella graduatoria definitiva del concorso, pubblicata il 22/02/2023 (Doc. 13), la Commissione ha confermato l'originario punteggio di 22, conseguito dalla ricorrente all'esito della prova scritta, collocando la Sig.ra Alessia Gagliardi alla posizione n. 17.620, non utile per l'assunzione, omettendo quindi del tutto di considerare e debitamente valutare sia il titolo di studio della laurea di primo livello, come da attestazione comunque trasmessa a seguito della prova scritta, sia l'appartenenza di diritto della candidata alla categoria protetta di cui al combinato disposto della legge 12/03/1999 n. 68, art. 5 DPR 9/05/1994 n. 487 e dell'art. 8 del bando, il cui possesso era stato comunque dichiarato dalla ricorrente nella domanda di ammissione e comprovato dalla sentenza giudiziale trasmessa reiteratamente via pec.
- Emerge, dunque, con lapalissiana evidenza, l'illegittimità per difetto del punteggio assegnato alla ricorrente dalla Commissione valutatrice sulla scorta di determinazioni del tutto erranee e travisate, dal momento che l'aggiunta del punteggio previsto dal bando per il possesso della laurea triennale (+1), avrebbe consentito alla Sig.ra Alessia Gagliardi di collocarsi nella graduatoria in una posizione utile tra i vincitori con un punteggio pari a 23, il tutto comunque al netto della pur dovuta applicazione nella fattispecie della riserva ai sensi del combinato disposto della Legge 12/03/1999 n. 68, art. 5 DPR 9/05/1994 n. 487 e dell'art. 8 del bando.
- A conferma e riprova di ciò, basti infatti evidenziare che, a quanto attestato dalla graduatoria vincitori in atti (Doc. 14), i vincitori riservisti ex art. 1 del Bando hanno ottenuto un punteggio al netto della riserva pari alla soglia di 21,875 (posizione 1223 della graduatoria vincitori); pertanto, è evidente che l'attribuzione del punteggio spettante per il possesso della laurea triennale (pari a 23) e la legittima applicazione della predetta riserva avrebbero consentito alla Sig.ra Alessia Gagliardi di collocarsi alla posizione 1197 della graduatoria vincitori, e dunque

in posizione ampiamente utile per l'assunzione; in ogni caso, è evidente che, anche a prescindere dalla valutazione del titolo accademico, sulla base di quanto dichiarato a pag. 2 della domanda la commissione avrebbe dovuto comunque applicare nel caso di specie la riserva e, pur partendo dal punteggio di 22, anche solo in virtù della dovuta applicazione della riserva la Sig.ra Alessia Gagliardi sarebbe risultata idonea all'assunzione, collocandosi nella graduatoria vincitori intorno alla posizione 1220.

- Rilevato l'evidente errore nella valutazione dei titoli posseduti, la Sig.ra Alessia Gagliardi si è tempestivamente attivata per ottenere in via amministrativa la rettifica della valutazione, inoltrando in data 28/02/2023 (Doc. 15) ai competenti uffici Ripam e Formez un'istanza in autotutela ai sensi dell'art. 21 octies Legge 241/1990, con cui, alla luce delle motivazioni sopra riportate, richiedeva la rettifica del punteggio riportato nella graduatoria finale ed il conseguente riesame della propria posizione; l'istanza in autotutela ed il successivo sollecito via pec del 17/03/2023 (Doc. 16) sono rimasti allo stato privi di riscontro da parte delle amministrazioni preposte, pertanto il punteggio attribuito si deve ritenere tuttora privo di qualsivoglia motivazione.
- Stanti tali circostanze di fatto, la Sig.ra Alessia Gagliardi impugnava la graduatoria finale e la graduatoria vincitori ed ogni atto ad esse prodromico e/o consequenziale dinanzi al Tar del Lazio con ricorso notificato alle controparti in data 18/04/2023 e depositato telematicamente in data 19/04/2023, assumendo l'illegittimità dei predetti atti per "violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D.p.r. 09/05/1984 n. 487, art. 1, comma 3, art. 7, art. 8 del bando di concorso e dell'art. 6 Legge 241/1990. Eccesso di potere per falsa interpretazione degli artt. 1, comma 3, 7 e 8 del bando di concorso. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione"; indi, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: "In via cautelare, Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio adito adottare e disporre i provvedimenti necessari a realizzare l'immissione della ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria finale e nella graduatoria dei vincitori del concorso, considerati e debitamente valutati i titoli dalla medesima posseduti e comprovati, come illustrato in narrativa; Nel merito, in accoglimento integrale delle motivazioni enucleate in narrativa, Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio adito disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati, come indicati in epigrafe, in una

con tutti gli atti ed i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi. -Il tutto, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, e restituzione del contributo unificato”.

- L'Amministrazione si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso ad almeno uno dei controinteressati;
- All'udienza di discussione del 10/05/2023, in merito alla mancata notifica ad un controinteressato, l'Avv. Rossella Costantino evidenziava di aver ricevuto il conferimento di mandato e la relativa procura dalla Sig.ra Alessia Gagliardi in data 17/04/2023, a fronte dell'imminente scadenza del termine di impugnazione delle graduatorie del concorso (24/04/2023); pertanto, essendo impossibile reperire gli indirizzi dei controinteressati dalle graduatorie – contenenti esclusivamente nome, cognome e punteggio dei candidati – l'Avv. Rossella Costantino in data 17/05/2023 aveva inoltrato una comunicazione via pec alla Commissione Ripam Formez richiedendo la trasmissione dell'indirizzo di almeno un controinteressato; non ricevendo risposta, e palesandosi impellente l'adempimento della notificazione del ricorso, in data 18/05/2023, l'Avv. Rossella Costantino aveva contattato telefonicamente la Commissione Ripam Formez, sollecitando un riscontro alla richiesta inoltrata, data l'urgenza della notificazione; il funzionario preposto aveva tuttavia ribadito che l'amministrazione avrebbe potuto legittimamente riscontrare la richiesta entro il termine di legge di 30 giorni, ma non potevano essere garantite tempistiche più celeri; a fronte di ciò e data l'imminente scadenza del termine di impugnazione delle graduatorie, l'Avv. Rossella Costantino decideva quindi di notificare prontamente (18/05/2023) il ricorso alle amministrazioni resistenti, depositando telematicamente presso il Tar del Lazio sin dal 19/05/2023 il medesimo ricorso, comprensivo dell'istanza di notifica per pubblici proclami ai controinteressati, con l'intento di ottenere celermente la fissazione dell'udienza di discussione e l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati a mezzo della notificazione per pubblici proclami.
- Tuttavia, in esito all'udienza del 10/05/2023, l'Ill.mo Tar del Lazio con la sentenza 8180/2023 del 10/05/2023 oggetto del presente appello, così statuiva. “(...) Ritenuto, in proposito, di dover richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “non può validamente addursi, a giustificazione della omessa notifica, che siano sconosciuti gli indirizzi

dei controinteressati tanto più allorché[...] non risulti che parte ricorrente abbia compiuto alcuna attività direttamente volta ad acquisire detta conoscenza in violazione della regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando" (Cfr. Tar Lazio – Roma Sez. III, 6 ottobre 2022, n. 12693; Tar Calabria – Reggio Calabria, 3 Marzo 2021 n. 163; Tar Lombardia – Milano, sez. III, 11 Novembre 2019 n. 2373); Considerato che agli atti di causa non consta che la ricorrente si sia resa parte attiva nel richiedere, con la formulazione nei confronti delle Amministrazioni resistenti di una apposita istanza di accesso, i dati inerenti alle generalità e agli indirizzi dei soggetti controinteressati; Ritenuto, pertanto, che parte ricorrente non abbia assunto un comportamento conforme agli standard di diligenza esigibili nel caso di specie in vista della tutela dei propri interessi in giudizio, per quel che attiene alla necessità di notificare un ricorso giurisdizionale ad almeno un soggetto controinteressato; il che esclude che possa essere concessa una rimessione in termini per errore scusabile per superare il dedotto profilo di inammissibilità; Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a.; Ritenuto che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite stante la natura in rito della presente pronuncia; PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sez. Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.”

**

La predetta sentenza è illegittima e va impugnata per i seguenti

MOTIVI

- 1) Violazione di legge: falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 41, commi 2 e 4 Codice di Procedura Amministrativa, e art. 49 commi 2 e 3 del Codice di Procedura Amministrativa; Denegata giustizia per violazione degli artt. 2,3 e 111 Costituzione Repubblica Italiana.**

Nella disamina dei motivi di appello, è necessario partire dalla nozione di “controinteressato” nell'ambito dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego. Sulla falsariga degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, come noto, l'individuazione del controinteressato presuppone necessariamente la compresenza due elementi parimenti essenziali, vale a dire l'elemento formale, per cui l'atto impugnato deve riferirsi direttamente ai soggetti coinvolti o, comunque, consentirne un'agevole individuazione “*perché indicati in modo non generico*” (Cons. Stato, Ad.

pl. 28 settembre 1987, n. 22; Cons. Stato, sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462) e l'“elemento sostanziale”, per cui deve sussistere, in capo al controinteressato, la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga (ma di segno opposto) a quella che può essere fatta valere da un ricorrente. Come ancor più precisamente affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 4 gennaio 2007, n. 39, “*non basta, perché vi sia una posizione di controinteressato tutelata, il solo dato formale della menzione del soggetto nell'atto, ma occorre il dato sostanziale di un fumus di meritevolezza di tutela nel merito di tale supposto controinteresse*”. Inoltre, in materia di concorsi pubblici, la giurisprudenza ha sancito che, ai fini della compiuta individuazione dei controinteressati, la graduatoria impugnata deve essere non solo quella finale, cioè emessa al termine delle attività di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati, ma altresì definitiva, cioè non più soggetta a nessun tipo di rettifica e/o emendamento dell'ordine di piazzamento dei candidati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 luglio 2005, n. 3813; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 23/2008). Occorre altresì che, dalla lettura delle doglianze sviluppate nel ricorso, possa evincersi che l'accoglimento di una o più di tali censure sia in grado di ledere in concreto una situazione giuridica qualificata (e non una mera aspettativa di fatto) dell'eventuale controinteressato.

Sul punto, la giurisprudenza ha fornito una ben precisa elencazione dei casi di tale “lesione in concreto”: **(a)** quando le censure sono dirette alla *caducazione dell'intera procedura concorsuale* anche per la parte che concerne gli idonei (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III *quater*, sent. 26 novembre 2007, n. 11756; Cons. Stato, sez. VI, sent. 20 aprile 1991, n. 225); **(b)** quando le censure sono volte alla *riassegnazione totale dei punteggi* (ed allora l'attribuzione al ricorrente di un punteggio superiore comporterebbe lo scavalcamento del candidato che, originariamente, aveva ottenuto un maggior numero di punti; cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 8 febbraio 2002, n. 1908); **(c)** quando le censure potrebbero determinare la *modificazione dell'ordine* della graduatoria (ed allora il ricorso va notificato solo a chi, da tale modifica, deriverebbe una collocazione peggiore; cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 21 marzo 2008, n. 654).

Orbene, come noto, nel caso di specie, la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori, entrambe pubblicate il 22/02/2023, oggetto del ricorso di primo grado dinanzi al Tar del Lazio, contengono esclusivamente il nome, cognome ed il punteggio di ciascun candidato, ma non ulteriori dati idonei al reperimento dei relativi indirizzi di residenza oppure dei relativi indirizzi

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

pec, utili ai fini della notificazione del ricorso; conseguentemente, è evidente che gli atti impugnati non consentono di individuare compiutamente i dati specifici dei potenziali controinteressati, utilizzabili per la notificazione. Inoltre, atteso che le graduatorie predette, entrambe pubblicate il 22/02/2023, sono state oggetto di successiva rettifica in data 19/04/2023, vale a dire successivamente alla notificazione del ricorso, è pacifico che trattasi di graduatorie non definitive; ciò comporta che l'ordine di piazzamento dei candidati in esse riportato è soggetto ad emendamenti, di cui l'ultimo per l'appunto in data 19/04/2023, con conseguente impossibilità di fatto di individuazione in esse degli effettivi controinteressati in concreto. Infine, le censure articolate nel ricorso sono dirette all'inserimento della ricorrente nella graduatoria dei vincitori ad un piazzamento all'incirca nell'ordine della posizione numero 1220, qualora alla medesima fosse riconosciuto un solo punto in più, oppure alla collocazione all'incirca nell'ordine della posizione numero 1197, qualora fossero riconosciuti due punti in più rispetto all'assetto sancito alla data del 22/02/2023; pertanto, si determinerebbe una modificazione della graduatoria, con la conseguenza che i controinteressati in concreto sarebbero individuabili solo nei candidati che, per la rimodulazione della graduatoria, otterrebbero una collocazione inferiore alla posizione n. 1220 nel primo caso, oppure inferiore alla posizione n. 1197, nel secondo caso; di tal che è evidente l'oggettiva impossibilità all'esatta individuazione degli stessi, dato che è impossibile conoscere a priori l'entità della rideterminazione del punteggio della ricorrente. Tale oggettiva impossibilità di esatta individuazione dei controinteressati è poi ancora più evidente se si considera, come predetto, che la graduatoria finale dei vincitori in primis pubblicata il 22/02/2023 è stata rettificata il 19/04/2023, con la conseguenza che, in base alla nuova graduatoria, qualora alla Sig.ra Alessia Gagliardi fosse riconosciuto il punteggio di 23 (un solo punto in più), la medesima si collocherebbe intorno alla posizione 1182, mentre nel caso di riconoscimento dei due punti richiesti, la stessa si collocherebbe alla posizione 1141, con conseguente individuazione degli effettivi controinteressati dal numero 1182 in poi oppure dal numero 1141 in poi della nuova graduatoria, alternative entrambe impossibili da stabilirsi a priori e a maggior ragione impossibili da stabilirsi alla data di notificazione del ricorso (18/04/2023), allorquando la graduatoria rettificata non era stata ancora pubblicata.

In estrema sintesi, quindi, per le motivazioni sopra enucleate, si deduce chiaramente l'impossibilità oggettiva nel caso di specie all'esatta individuazione dei controinteressati effettivi, dal momento che le graduatorie impuginate, pubblicate in data 22/02/2023, non sono definitive

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

ma soggette a rettifica, di cui l'ultima in data 19/04/2023, e che in ogni caso è impossibile conoscere a priori l'entità della rideterminazione del punteggio della ricorrente ai fini dell'identificazione dei candidati svantaggiati dalla rimodulazione della graduatoria. Vieppiù, si deve considerare nel debito conto che le graduatorie non riportano né l'indirizzo di residenza né tanto meno l'eventuale indirizzo pec dei candidati, con conseguente impossibilità a procedere alla notificazione nei confronti anche di uno solo di essi.

Pertanto, è evidente l'interpretazione fuorviante operata nella fattispecie dal Tribunale Amministrativo del Lazio dell'art. 41, commi 2 e 4 del Codice di Procedura Amministrativa, nella misura in cui applica in modo tassativo il comma 2, in riferimento alla prescrizione della notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, ma non considera assolutamente l'oggettiva impossibilità nel caso di specie della tempestiva individuazione dei controinteressati e dei loro indirizzi di residenza; inoltre, l'applicazione intransigente dell'art. 41 comma 2 C.p.a. esula del tutto dall'esigenza di interpretazione sistematica della predetta norma, che implica la valutazione della stessa in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo, il quale, come noto prescrive testualmente: "Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, il presidente del Tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità". Ed infatti nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado contiene espressamente l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, proprio in considerazione dell'oggettiva impossibilità nel caso di esame della tempestiva individuazione degli effettivi controinteressati e del reperimento dei loro indirizzi di residenza, ma, del tutto immotivatamente, il Tribunale Amministrativo del Lazio non ha minimamente considerato la predetta istanza, né tanto meno il disposto dell'art. 41 comma 4, che avrebbe dovuto essere giustamente applicato al caso di specie con la concessione dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Approfondendo la questione, sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar in ordine alla presunta mancanza dell'ordinaria diligenza della difesa nel caso di specie, è doveroso evidenziare che la procura per il ricorso è stata rilasciata al sottoscritto avvocato dalla Sig.ra Alessia Gagliardi in data 17/04/2023, vale a dire soli 7 giorni prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso, con conseguente estrema urgenza di reperimento dei dati degli effettivi controinteressati; all'uopo, con estrema solerzia, nel medesimo giorno del 17/04/2023, si è

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

provveduto all'inoltro alla Commissione Ripam Formez di specifica istanza di ostensione degli indirizzi di residenza dei candidati collocati dalla posizione n. 1197 in poi della graduatoria. Non ricevendo riscontro alcuno e approssimandosi il termine per la proposizione del ricorso, in data 18/04/2023, la difesa della ricorrente provvedeva a contattare telefonicamente gli uffici preposti per sollecitare il riscontro alla richiesta, ma senza ottenere nessuna delucidazione in merito se non l'indicazione per cui l'amministrazione dispone di 30 giorni di tempo per evadere la richiesta e che il riscontro sarebbe stato predisposto nelle tempistiche ottimali per l'organizzazione dell'ufficio. Orbene, data la mancanza di ostensione dei dati entro tempistiche utili per garantire il rispetto del termine del 24/04/2023 per la proposizione del ricorso, la difesa procedeva alla notifica del ricorso alle amministrazioni resistenti, salvo procedere anche alla notifica dei controinteressati qualora nelle more fossero stati reperiti gli indirizzi dei controinteressati effettivi.

Come predetto, per assicurare l'integrità del contraddittorio, nel ricorso veniva opportunamente inserita l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, che, in materia di concorsi pubblici, resta comunque l'unico strumento giuridico effettivamente idoneo a garantire la compiuta conoscenza del ricorso a tutti i potenziali controinteressati per l'utile esercizio del diritto alla difesa. Infatti, anche qualora, nella migliore delle ipotesi, l'amministrazione avesse tempestivamente riscontrato la richiesta, rendendo possibile la notificazione del ricorso almeno ad uno dei controinteressati, la non definitività della graduatoria e l'impossibilità oggettiva di determinare a priori l'entità del punteggio che sarebbe stato riassegnato alla ricorrente, anche in considerazione della rettifica della graduatoria stessa avvenuta il 19/04/2023, non avrebbero comunque garantito l'effettiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati in concreto lesi nella fattispecie. All'uopo, come predetto, l'unico strumento indubbiamente efficace e garantista è la notificazione per pubblici proclami, che, mediante la pubblicazione del ricorso sulla piattaforma informatica delle amministrazioni interessate ovvero sulla piattaforma informatica della Commissione del concorso, avrebbe sicuramente consentito la conoscenza del ricorso a tutti i potenziali controinteressati.

Ciò rilevato, si palesa illegittima la decisione del Tar del Lazio nella misura in cui non considera debitamente nella fattispecie né l'evidente difficoltà di individuazione degli effettivi controinteressati per la non definitività della graduatoria e per l'impossibilità oggettiva di conoscere a priori l'entità della rimodulazione dei piazzamenti, né l'esigua tempistica di soli 7

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

giorni, tra la data del rilascio della procura (17/04/2023) e la scadenza del termine per la presentazione del ricorso (24/04/2023), di disponibilità della difesa per la preparazione del ricorso, l'effettuazione della notificazione ed il reperimento degli indirizzi degli effettivi controinteressati; sul punto, a maggior ragione si denota l'infondatezza della notazione con cui il Tar del Lazio afferma la presunta non conformità agli standard di ordinaria diligenza della difesa della ricorrente, se si considera giustamente che, nonostante l'esiguo tempo a disposizione, è stata comunque inoltrata tempestivamente (17/04/2023) alla Commissione la richiesta di ostensione degli indirizzi dei candidati presunti controinteressati ed è stato altresì espletato il successivo tentativo di contatto telefonico dell'amministrazione per sollecitare un repentino riscontro; vieppiù, contrariamente a quanto dedotto dal Tar del Lazio, è evidente che l'inoltro di una formale istanza di accesso agli atti, a seguito dell'invio a mezzo pec della richiesta di ostensione, non avrebbe comunque consentito il rapido reperimento dei dati necessari per la notificazione ai controinteressati, data la tempistica di risposta dell'amministrazione che ex lege è di 30 giorni e che quindi, anche nell'ipotesi di evasione rapida della stessa, comunque non avrebbe assicurato il reperimento dei dati richiesti entro il 24/04/2023, termine di scadenza del ricorso.

Pertanto, contrariamente alle conclusioni a cui è pervenuto il Tar nel giudizio di primo grado, è pacifico che nella fattispecie la difesa della ricorrente ha adottato ogni azione utile alla tempestiva individuazione degli effettivi controinteressati e dei loro indirizzi di residenza, adoperandosi al massimo delle proprie possibilità in tal senso, anche considerato nel debito conto l'esiguo tempo a propria disposizione (7 giorni intercorrenti tra il rilascio della procura da parte della Sig.ra Alessia Gagliardi e la scadenza del termine per la proposizione del ricorso). Di conseguenza, è palese che il caso di specie avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato entro l'ambito di applicazione dell'art. 37 Codice di Procedura Amministrativa, con immediata autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

Sul punto, infatti, in una fattispecie simile a quella in esame, codesto Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 4930/2015 ha statuito testualmente quanto segue: "(.....) Va riconosciuto il beneficio dell'errore scusabile nel caso di omessa notifica del ricorso avverso graduatorie ad almeno uno dei controinteressati, nel caso in cui risulti che i ricorrenti, prima della notifica del ricorso, abbiano inoltrato a mezzo pec una formale richiesta alla P.A. per conoscere i dati anagrafici completi, non riportati nelle graduatorie impugnate, dei candidati utilmente collocatisi nelle graduatorie in questione e la risposta della PA sia giunta quando il ricorso era già

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

stato depositato. In tal caso, l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati può senz'altro essere valorizzata come circostanza di fatto idonea ad integrare gli estremi dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 Cod. proc. Amm. e va pertanto disposta la remissione in termini, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi, parti necessarie del giudizio avverso le graduatorie impugnate".

Pertanto, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali consolidati, nel caso di specie il Tar del Lazio avrebbe dovuto ritenere integrati gli estremi dell'art. 37 Cod. proc. Amm., dato che, come predetto, nonostante l'esiguo tempo a disposizione, la difesa della ricorrente in data 18/04/2023 aveva comunque effettuato la richiesta a mezzo pec alla Commissione Ripam Formez di ostensione degli indirizzi di residenza dei controinteressati, adoperandosi poi con diligenza nel sollecitarne telefonicamente il riscontro, e, preso atto delle tempistiche preventivate dall'amministrazione, aveva predisposto tempestivamente la notifica del ricorso alle amministrazioni resistenti attesa l'imminenza della scadenza del termine; la mancata risposta dell'amministrazione – ad oggi ancora silente – e l'imminenza della scadenza in data 24/04/2023 del termine per la proposizione del ricorso avrebbero dovuto a maggior ragione integrare elementi di fatto sufficienti a configurare nel caso di specie l'ambito di applicazione dell'art. 37 Cod. Proc. Amm. e determinare il Tar alla concessione della remissione in termini e all'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio a mezzo della notificazione per pubblici proclami.

Viepiù, il predetto indirizzo giurisprudenziale si iscrive nell'abito di un orientamento oramai consolidato risalente all'assunto sancito dal Tar Campania, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007 n. 1264, che testualmente recita: "(.....) Tanto meno l'omessa notifica ai controinteressati appare giustificabile con la mancata ostensione degli atti da parte dell'amministrazione; invero, il ricorrente – per contrastare l'inerzia dell'amministrazione – avrebbe potuto adottare i rimedi di cui all'art. 21 bis L. 1034/1971 o, in alternativa, chiedere di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ex R.D. n. 642 del 1907, procedure che nella circostanza non risultano esperite".

Pertanto, è evidente che, sulla base del predetto orientamento, in caso di mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati per la mancata ostensione dei dati da parte dell'amministrazione, l'inammissibilità del ricorso non possa essere decretata nel caso il ricorrente abbia proposto il ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 21 bis l. 1034/1971 o, in

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

alternativa, abbia formulato nel ricorso l'istanza di notificazione per pubblici proclami.

Orbene, anche in applicazione del predetto assunto, è evidente che nel caso di specie sussistono gli estremi per la concessione della remissione in termini ai fini dell'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, dato che – lo si ribadisce – il ricorso di primo grado conteneva espressamente l'istanza di notificazione per pubblici proclami e che, comunque, nella fattispecie non sarebbe stato utilmente proponibile il ricorso avverso il silenzio, dato che il termine di 30 giorni a disposizione dell'amministrazione per l'evasione della richiesta di ostensione sarebbe spirato solo in data 18/05/2023, vale a dire successivamente alla scadenza del termine del 24/04/2023 per l'impugnazione delle graduatorie del concorso.

L'illegittimità della sentenza di primo grado si rileva anche in relazione alla violazione dell'art. 49 commi 2 e 3 Codice di Procedura Amministrativa, i quali come noto, dispongono che "l'integrazione del contraddittorio non va ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato" e che il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, "può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità".

In altri termini, la corretta interpretazione dell'art. 49, comma 2 C.p.a. implica che, nel valutare gli estremi della concessione della remissione in termini per l'integrazione del contraddittorio, il Tar del Lazio avrebbe dovuto altresì effettuare un giudizio prognostico, prima facie, in ordine alla fondatezza del ricorso o alla sua eventuale irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, e solo in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dello stesso avrebbe potuto legittimamente decidere per ragioni di economia processuale di non autorizzare l'integrazione del contraddittorio, in quanto in tali casi superflua ed inutile.

Sul punto, codesto Consiglio di Stato con numerose pronunce ha più volte statuito che "Ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 95 comma 5 C.p.a. non si dispone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato" (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2032 del 01/04/2011, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 1034 del 23/02/2012; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2316/2016).

Pertanto, da tali assunti si deduce chiaramente che il diniego dell'autorizzazione all'integrazione

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

del contraddittorio è legittimo solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorso manifesti una palese infondatezza; per contro, è evidente che la mancata concessione dell'integrazione del contraddittorio è illegittima allorquando, invece, il ricorso presenti evidenti profili di fondatezza, dal momento che, in tale ipotesi, la negazione della remissione in termini per la sanatoria del vizio procedurale si tradurrebbe in un caso di denegata giustizia sostanziale, comportando un pregiudizio irreversibile ed irrimediabile dei diritti del ricorrente e, quindi, in ultima analisi, la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Orbene, nel caso di specie, è invece manifesta la fondatezza del ricorso, che si evince facilmente anche dall'esame prima facie dei motivi di impugnazione delle graduatorie del concorso, come qui di seguito riportato in sintesi:

“Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 D.p.r. 09/05/1984 n. 487, art. 1, comma 3, art. 7, art. 8 del bando di concorso e dell’art. 6 Legge 241/1990. Eccesso di potere per falsa interpretazione degli artt. 1, comma 3, 7 e 8 del bando di concorso. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Come anticipato in punto di fatto, la ricorrente ha maturato, ai sensi degli artt. 1, 7 e 8 del bando di concorso, il diritto all'assegnazione del punteggio complessivo per titoli pari a 23, oltre all'applicazione della riserva ai sensi del combinato disposto della legge 12/03/1999 n. 68, art. 5 DPR 9/05/1994 n. 487 e dell'art. 8 del bando; invece, la commissione valutatrice le ha assegnato il punteggio complessivo di 22 punti, vale a dire esclusivamente il risultato ottenuto all'esito della prova scritta, omettendo completamente di considerare e valutare il possesso del titolo accademico e del requisito della riserva ex art. 8 del bando.

In assenza di riscontro all'istanza in autotutela presentata in data 28/02/2023 dalla ricorrente, la valutazione di 22 assegnata dall'amministrazione deve intendersi al momento priva di qualsivoglia motivazione, e quindi meritevole di annullamento anche solo per tale ragione. Senza voler supplire alla carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati, e con riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disponibilità della documentazione completa del procedimento, si deve precisare che nella fattispecie la ricorrente si è scrupolosamente ed immediatamente attivata, a seguito dell'effettuazione della prova scritta, per specificare il

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

possesso del titolo accademico ed integrare il titolo attestante il diritto all'applicazione della riserva di cui all'art. 8 del bando, sia contattando i dirigenti Formez preposti al monitoraggio della piattaforma Step One 2019 e all'archiviazione della documentazione inviata dai candidati, sia inoltrando ufficialmente e reiteratamente a mezzo pec a Formez la documentazione attestante i propri titoli, sin dal 18/07/2022 e dal 02/08/2022, vale a dire in tempistiche ampiamente utili ai fini della formazione della graduatoria finale.

Vieppiù, come predetto, del tutto illegittimamente, l'amministrazione non ha consentito alla Sig.ra Alessia Gagliardi di inoltrare tramite la procedura guidata della piattaforma Step One 2019 la documentazione attestante i propri titoli, come da avviso del 31/10/2022, in quanto, pur avendo comunque la ricorrente indicato nella domanda di ammissione di avere diritto alla riserva ai sensi della Legge 68 del 12/03/1999, l'amministrazione ha indebitamente ommesso di inoltrare alla candidata il predetto avviso e non ha provveduto ad attivare anche per la sua area riservata la funzione della procedura guidata di acquisizione della documentazione attestante i titoli; tuttavia – lo si ribadisce – la Sig.ra Alessia Gagliardi ha comunque provveduto in via autonoma all'attestazione degli stessi a mezzo pec il 18/07/2022 ed il 02/08/2022, quindi addirittura in data antecedente all'avviso ufficiale del 31/10/2022.

Pertanto, non è dato allo stato oggettivamente comprendere sulla base di quale criterio la Commissione abbia del tutto ommesso di considerare e debitamente valutare i predetti requisiti, a maggior ragione data la tempestività e la solerzia con cui la ricorrente ha in ogni caso trasmesso la documentazione attestante i titoli posseduti.

Tale condotta adottata dall'amministrazione si configura pertanto marcatamente illegittima, in primis in quanto viola palesemente le norme generali in materia di concorsi pubblici e nello specifico l'assunto per cui la mancata/non corretta indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso non può in alcun modo precluderne la valutazione da parte dell'amministrazione; infatti, requisito necessario e sufficiente affinché i titoli siano comunque valutati dall'amministrazione è il possesso degli stessi in capo al candidato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione. Sul punto, è dirimente il disposto dell'art. 16 del D.p.r. n. 487/94, che, in ossequio ai principi di semplificazione e leale collaborazione, stabilisce che non sussiste in capo al candidato l'obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli allorquando questi siano facilmente reperibili dall'amministrazione. Nello specifico, poi, l'art. 1 comma 3 del bando

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

dispone testualmente che “le riserve di legge in applicazione della normativa vigente ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9”. Orbene, è evidente anche dalla semplice esegesi letterale della predetta disposizione che, a prescindere da quanto dichiarato nella domanda di ammissione al concorso, ai fini della valutazione dei titoli è necessario che il possesso degli stessi sia opportunamente comunicato e comprovato dal candidato alla commissione valutatrice in tempo utile per la formazione della graduatoria finale di merito, ancorché il medesimo candidato ne abbia ommesso in precedenza la relativa comunicazione.

A rigor di logica, prima ancora che di diritto, è evidente quindi che la suddetta esegesi letterale dell’art. 1, comma 3 del bando esclude ogni diversa interpretazione della medesima norma, dal momento che ogni differente traduzione semantica priverebbe del tutto la stessa disposizione della sua funzione sistematica e della sua portata giuridica peculiare nell’ambito delle norme del bando; in altri termini, qualora si ritenesse che il candidato debba necessariamente comunicare e produrre i propri titoli al momento della domanda di ammissione al concorso, sarebbe del tutto antitetico ed inconciliabile con il disposto dell’art. 1, comma 3 del bando, in cui il legislatore ha invece, e non a caso, ritenuto opportuno specificare che le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati “esclusivamente” ai fini della formazione della graduatoria finale.

La funzione sistematica peculiare e la predetta esegesi dell’art. 1 comma 3 del bando sono tra l’altro confermate dalle successive norme del bando, in particolare dall’art. 7, il quale specifica che ai fini della valutazione i titoli e i requisiti di applicazione della riserva devono essere posseduti dal candidato entro il termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, ma non disciplina alcunché in ordine al termine di produzione degli stessi a pena di decadenza della loro valutazione, né tanto meno, nello specifico, sanziona la mancata indicazione degli stessi nella domanda di ammissione al concorso con la preclusione della loro valutazione ai fini della graduatoria finale. Pertanto, è evidente che, sulla base del combinato disposto dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 7 del bando, i titoli ed i requisiti della riserva di cui all’art. 8 del bando, ancorché non indicati o specificati nella domanda di ammissione al concorso e purché posseduti entro il termine di scadenza delle domande, possano e debbano essere comunicati e comprovati alla commissione valutatrice in tempo utile per la valutazione degli stessi ai fini della formazione della graduatoria finale; solo ed esclusivamente in caso di omessa e/o intempestiva comunicazione e produzione degli stessi da parte del candidato in tempo non utile per la

Avv. *Letizia Quintiliani*

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

formazione della graduatoria finale si determina la preclusione della valutazione degli stessi nell'interesse del candidato medesimo.

La fondatezza di tale tesi è comprovata dagli orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati della giurisprudenza amministrativa di merito, tra cui, ex multis ed a mero titolo esemplificativo, si riporta la massima del Tar del Lazio, enunciata con la sentenza 7769 del 10/08/2007: *“la mancata o non corretta indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso, non può precludere la valutazione da parte dell'amministrazione nel caso in cui gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dal bando del concorso”*.

Tale impostazione è stata poi ampiamente confermata ed ampliata dai Giudici di Palazzo Spada, che con la sentenza del 22/11/2019, n. 7975 hanno sancito che nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio (o integrazione documentale) è obbligatorio quando è funzionale ad integrare o regolarizzare la documentazione presentata; nello specifico, il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che anche nell'ambito dei concorsi pubblici si applica l'art. 6 della Legge 241/1990, vale a dire il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una domanda carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nell'esercizio del potere. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente specificato che il soccorso istruttorio è tanto più necessario per le finalità della procedura dei concorsi pubblici, che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come invece accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che se l'omissione o l'errore commessi dal candidato nella domanda di ammissione al concorso sono riconoscibili secondo le condizioni poste dalle disposizioni dettate dal Codice Civile per gli atti negoziali, può chiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarli autonomamente o comunque di adottare una condotta collaborativa con il privato per l'opportuna sanatoria, in quanto la graduatoria non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori o omissioni formali. Infine, i Giudici di Palazzo Spada hanno puntualizzato che l'esercizio del soccorso istruttorio non viola il principio della par condicio competitorum, dal momento che gli altri candidati non potrebbero in alcun modo essere pregiudicati dalla mera integrazione documentale, attestante il possesso di titoli già formalmente e sostanzialmente conseguiti dal candidato entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di concorso; viceversa, il rifiuto o l'omissione da parte dell'amministrazione di

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

debitamente considerare e valutare i titoli comunque posseduti dal candidato al termine di scadenza della domanda si tradurrebbe in una condotta illegittima per eccesso di potere contra legem ed ingiustizia manifesta.

Orbene, alla luce di tali incontrovertibili assunti normativi e giurisprudenziali, si evince chiaramente l'illegittimità della condotta adottata nella fattispecie dall'amministrazione, la quale, omettendo di valutare il titolo accademico e il requisito della riserva di cui all'art. 8 del bando, posseduti indubbiamente dalla ricorrente entro il termine di scadenza delle domande e comprovati con tempestiva trasmissione documentale dalla stessa in tempo sicuramente utile ai fini della redazione della graduatoria finale, ha marcatamente violato gli artt. dell'art. 16 D.p.r. 09/05/1984 n. 487, art. 1, comma 3, art. 7, art. 8 del bando di concorso; vieppiù, parimenti, qualora l'amministrazione avesse interpretato le predette norme in pregiudizio dei diritti e dell'interesse della ricorrente, si configura il vizio dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa interpretazione degli artt. 16 D.p.r. 09/05/1984 n. 487, art. 1, comma 3, art. 7, art. 8 del bando di concorso, con conseguente inosservanza del principio di leale collaborazione, diligenza amministrativa e buona amministrazione; inoltre, sulla base degli assunti giurisprudenziali sopra enucleati, è anche palese la violazione dell'art. 6 della Legge 241/1990, poiché indubbiamente nel caso di specie l'amministrazione avrebbe dovuto adottare quanto meno una condotta collaborativa con la ricorrente per l'opportuna sanatoria delle omissioni/errori della domanda di ammissione, in quanto la graduatoria finale non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori o omissioni formali; invece, come più volte ribadito, l'amministrazione non ha mai riscontrato le pur numerose segnalazioni e richieste inviate dalla ricorrente, né tanto meno ha mai riscontrato le comunicazioni via pec con cui la Sig.ra Alessia Gagliardi aveva comunque inviato sin dal 16/07/2022 e dal 02/08/2022 la documentazione comprovante il possesso dei propri titoli.

In ogni caso, si deve rimarcare nel caso di specie altresì la palese carenza di motivazione da parte dell'amministrazione in ordine ai criteri adottati nell'attribuzione del punteggio di 22 alla ricorrente e nello specifico in ordine all'omissione della valutazione del titolo accademico e della riserva, dal momento che l'amministrazione non solo non ha mai riscontrato le comunicazioni e-mail e via pec inviate dalla ricorrente, ma non ha neppure fornito alcun riscontro all'istanza in autotutela inoltrata dalla Sig.ra Alessia Gagliardi in data 28/02/2023; tale condotta si traduce pertanto in altrettante violazioni del principio di trasparenza amministrativa, del diritto alla difesa della ricorrente, nonché dell'obbligo di conduzione di una esaustiva istruttoria nell'ambito

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

dell'iter procedimentale e decisionale; infatti, qualora l'amministrazione avesse opportunamente posto in essere dei controlli istruttori a seguito della segnalazione della ricorrente, si sarebbe sicuramente pervenuti alla soluzione immediata della questione, garantendo la piena regolarità formale e sostanziale dell'intera procedura concorsuale.

Infine, richiamando le notazioni di cui alle premesse di fatto, non può essere revocato in dubbio che la condotta adottata dall'amministrazione abbia determinato nella fattispecie un'illegittima disparità di trattamento, traducendosi nella violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e nella violazione del principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione; infatti, dall'esame della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori, si evince chiaramente che in relazione a molteplici altri candidati che hanno totalizzato alla prova scritta un punteggio inferiore o uguale a quello della Sig.ra Alessia Gagliardi (22), la commissione valutatrice ha debitamente valutato e computato il possesso del titolo accademico e del requisito della riserva di cui all'art. 8 del bando, consentendo quindi agli stessi di totalizzare un punteggio idoneo all'assunzione; invece, a parità di punteggio ottenuto alla prova scritta, l'illegittima omissione della valutazione nell'interesse della Sig.ra Alessia Gagliardi del titolo accademico e del requisito della riserva hanno determinato ingiustamente l'esclusione della ricorrente dal novero dei candidati idonei all'assunzione. Vieppiù, nella fattispecie, richiamando quanto già illustrato in premessa, si deve in ogni caso evidenziare che la disparità di trattamento è ancor più marcata e grave, se si considera nel debito conto che la commissione valutatrice, anche a prescindere dalla valutazione del titolo accademico, avrebbe comunque dovuto applicare la riserva di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, dal momento che la stessa era stata dichiarata dalla ricorrente alla pag. 2 della domanda, e, qualora l'amministrazione avesse correttamente operato, la Sig.ra Alessia Gagliardi, anche a partire dal punteggio di base di 22, con la dovuta applicazione della predetta riserva, sarebbe comunque risultata vincitrice ed idonea all'assunzione, collocandosi in graduatoria intorno alla posizione 1220."

Pertanto, è evidente la fondatezza prima facie del ricorso di primo grado, che però non risulta essere stata minimamente valutata né tanto meno giustamente considerata dal Tar del Lazio nell'ambito della valutazione dei presupposti per l'integrazione del contraddittorio, dal momento che nella sentenza di primo grado non è riportata nessuna notazione in ordine a tale punto.

Di conseguenza, si palesa a maggior ragione l'illegittimità della denegazione dell'integrazione

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

del contraddittorio, che, attesa la fondatezza del ricorso, si traduce in denegata giustizia sostanziale, pregiudicando allo stato in modo irreversibile i diritti della ricorrente ad ottenere la giusta collocazione nell'ambito della graduatoria del concorso sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Pertanto, in conclusione, si insiste affinché l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento delle motivazioni sopra enucleate, statuisca l'illegittimità della sentenza di primo grado e provveda alla sua integrale riforma.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Per le motivazioni già dedotte in narrativa in riferimento al giudizio di primo grado, stante l'elevato numero dei soggetti candidati coinvolti, l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, la non definitività allo stato delle graduatorie finali ed attesa l'attuale assenza di risposta della Commissione Ripam Formez alla richiesta di ostensione dei dati dei controinteressati, si chiede di poter provvedere alla notifica del presente appello per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 cod. proc. Amm.

**

Tutto ciò premesso e rilevato, Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare l'appellata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 8180/2023 (Reg. Prov. Coll.), emessa dal Tar del Lazio, Sez. IV a definizione del giudizio introdotto con ricorso n. 6359/2023 (Reg. Ric.), all'esito dell'udienza del 10/05/2023, depositata il 11/05/2023, non notificata, ed accertata la sussistenza dei presupposti, fissata l'udienza di discussione, così disporre:

In via processuale

Autorizzare la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. del presente appello come da istanza sopra formulata;

Nel merito

In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle censure illustrate nel presente appello:

- 1) Dichiarare l'illegittimità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. dell'art. 41, commi 2 e 4 Codice di Procedura Amministrativa, e art. 49 commi 2 e 3 del Codice di Procedura Amministrativa e disporre la remissione della causa al giudice di primo grado ai

Avv. Letizia Quintiliani

patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori

Via Tuscolana n. 1020, pal. 107/e - 00174 Roma

letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

sensi dell'art. 105 c.p.a. per la decisione del merito del ricorso previa disposizione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati a mezzo di notificazione del ricorso per pubblici proclami con pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

- Il tutto, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, e restituzione del contributo unificato.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. all'indirizzo di posta elettronica certificata pec: letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato parti ad Euro 325,00.

Si producono gli atti e documenti, come indicizzati in separato foliaro.

Salvis iuribus.

Roma, lì 30/05/2023

Avv. Letizia Quintiliani